



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/2010

N. 147 DEL 05/07/2010

OGGETTO: Sisma del 15 dicembre 2009. Autonoma sistemazione. Procedure e modalità per la richiesta e l'erogazione dei contributi.

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, recante: "Primi interventi urgenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009", con la quale il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla stessa ordinanza;

VISTO in particolare l'art. 4, comma 1, della predetta ordinanza n. 3853/2010, con il quale vengono individuati gli importi da assegnare ai nuclei familiari che sono stati costretti, a seguito dei predetti eventi sismici, ad abbandonare la propria abitazione a seguito di ordinanza sindacale di sgombero;

VISTO il comma 2 dello stesso art. 4, con il quale si prevede che all'assegnazione del contributo provvede il Commissario delegato avvalendosi dei Sindaci dei Comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati;

VISTA l'ordinanza 30 giugno 2010, n. 145 con la quale il Commissario delegato ha definitivamente adottato il primo stralcio di interventi straordinari con il relativo riparto dei fondi messi a disposizione dello stesso Commissario delegato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata ordinanza n.3853/2010;

RITENUTO di dover emanare disposizioni in ordine all'attuazione delle norme succitate e alle modalità per la richiesta e la erogazione dei contributi previsti;

ORDINA

Art. 1

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, ai nuclei familiari che, alla data del 15 dicembre 2009, occupavano in modo stabile e continuativo unità immobiliari che siano state sgomberate a seguito di ordinanza sindacale, è assegnato un contributo mensile per l'autonoma sistemazione di euro 200,00 a persona fino ad un massimo di euro 600,00 mensili.
2. Ai nuclei familiari composti da una sola unità è concesso un contributo mensile di euro 300,00.



Regione Umbria

Giunta Regionale
La Presidente

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni e/o portatori di handicap o disabili, con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il contributo è aumentato di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti alla data del rilascio dell'ordinanza sindacale di sgombero. Ogni variazione, che dovesse intervenire dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 2, comma 1, deve essere tempestivamente comunicata al Comune competente.

Art. 2

1. La domanda per accedere al contributo, da effettuarsi tramite autocertificazione e utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), è presentata al Comune competente per territorio.
2. Il contributo, che decorre dalla data di sgombero dell'immobile, non è cumulabile con quello già rilasciato dai Comuni per le stesse finalità, non è dovuto al richiedente proprietario di altro immobile libero e disponibile, idoneo all'abitazione, sito nel Comune di appartenenza o nei Comuni limitrofi, nonché al richiedente che ha assunto la nuova residenza al di fuori della Regione Umbria;
3. L'avente diritto al contributo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda.

Art. 3

1. Il Comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, trasmette la richiesta dei fondi necessari al Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato procede, per l'anno 2010, all'attribuzione dei fondi necessari ai Comuni sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nelle abitazioni.

Art. 4

1. Le norme della presente Ordinanza entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2. Resta valido, sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, quanto precedentemente stabilito da specifiche ordinanze sindacali.
3. E' approvata l'informativa sulla tutela dei dati, ai sensi di quanto disposto dall'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che si allega alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (allegato 2).



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

4. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si farà fronte con le risorse di cui all'art.1, comma 2, lettera d) dell'ordinanza commissariale 30 giugno 2010, n.145.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, 05/07/2010

M A R I N I
FIRMATO